



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7072860 - telefax 091.7072805

Prot. n. 159470.....

16 0 2015
Palermo

OGGETTO: Art. 49, comma 21 l.r. n. 9/2015 e d.lgs. n. 80/2015 - Congedo Parentale.

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

All'Avvocato Generale della Regione Siciliana

Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

Agli Enti regionali
- ARAN
- A.R.P.A.
- E.R.S.U (PA-CT-ME-EN)

All' Area Affari Generali del Dipartimento

Ai Dirigenti del Dipartimento

LORO SEDI

Al Comando del Corpo Forestale
PALERMO

Sul supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 maggio 2015, è stata pubblicata la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante in epigrafe "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale".

Con il comma 21 dell'art. 49 della legge citata, il legislatore regionale, nel perseguire l'obiettivo di una armonizzazione della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali con l'omologa normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato, è

Intervenuto incisivamente in materia di congedi parentali, stabilendo che "dall'1 gennaio 2016 il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti regionali in caso di fruizione di congedi parentali è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri".

Per i dipendenti del comparto Ministeri, la materia dei congedi parentali è disciplinata dall'art. 10 del CCNL comparto non dirigenziale e dall'art. 26 del CCNL personale dirigenziale, ove si prevede che "nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni (d.lgs. n. 151/2001), per le lavoratrici madri o in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio".

Per tali assenze spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprensiva delle quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; per il personale dell'Area della Dirigenza, la retribuzione spettante comprende la retribuzione di posizione nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

L'innovazione introdotta dal legislatore regionale comporta, pertanto, che non saranno più retribuibili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dal dipendente regionale per ciascun anno solare, così come prevedevano gli artt. 56 e 28 dei contratti collettivi vigenti, rispettivamente, per il personale regionale del comparto non dirigenziale e per l'area della dirigenza, bensì soltanto i primi trenta giorni di congedo dell'intero periodo fruibile.

Il legislatore, fissando al 1° gennaio 2016 la data di entrata in vigore della norma, ha inteso concedere un lasso di tempo onde consentire di chiudere con l'anno in corso la fase connessa alla disciplina previgente e poter operare per il nuovo anno a regime secondo il nuovo precetto.

Per quanto appena espresso e considerato il tenore letterale della disposizione di cui al CCNL ministeri, i dipendenti che al 31.12.2015 avranno complessivamente fruito del congedo parentale per un numero di giorni inferiore a 30, avranno diritto alla intera retribuzione limitatamente ai congedi fruiti fino alla concorrenza dei 30 giorni.

Resta fermo, per i giorni di congedo successivi al trentesimo, il trattamento spettante ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001.

A tal proposito, si rappresenta che il legislatore nazionale, con l'emanazione del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha recato importanti modifiche al d.lgs. n. 151/2001.

Tali modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state successivamente estese anche agli anni successivi con il d.lgs. n. 148/2015.

Nel sottostante prospetto sono evidenziate, nel raffronto tra le norme nella forma antecedente e successiva alle modifiche, le novità introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 in materia di congedo parentale.

Norme di riferimento	Disciplina vigente dal dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 80/2015	Disciplina previgente
Art. 16 - c. 1 d.lgs. 151/2001	I giorni di congedo non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di congedo previsti per il pre-parto e il post-parto superi il limite complessivo di cinque mesi.	I giorni di congedo non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 32 - c. 1 d.lgs. 151/2001	Il periodo nel quale il lavoratore può fruire del congedo parentale si estende ai primi 12 anni di vita del bambino senza diritto ad alcuna retribuzione.	Il periodo nel quale il lavoratore può fruire del congedo parentale si estende ai primi 8 anni di vita del bambino.
Art. 32 - c. 1-ter d.lgs. 151/2001 (aggiunto)	Si può fruire del congedo parentale su base oraria secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, in assenza, ogni genitore può scegliere di fruire dei congedi su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga.	Si può fruire del congedo parentale su base oraria secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. (comma 1-bis)

Art. 32 - c. 3 d.lgs. 151/2001	Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale e' pari a 5 giorni , per la fruizione su base oraria occorrono come minimo 2 giorni di preavviso.	Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale e' pari a 15 giorni .
Art. 34 - c. 1 d.lgs. 151/2001	Il limite entro il quale il congedo parentale da diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione si estende fino ai 6 anni di vita del bambino .	Il limite entro il quale il congedo parentale da diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione si estende fino ai 3 anni di vita del bambino .

Con riguardo alla possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, si precisa che la fruizione in tale modalità è possibile esclusivamente in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero che, nel caso di settimana lavorativa articolata su cinque giorni, è pari a 3 ore e 36 minuti.

Alla luce delle sopra illustrate modifiche, si ritiene utile fornire di seguito un quadro riassuntivo del trattamento economico spettante al dipendente che fruisca del congedo parentale.

- Dal 01.01.2016 i primi 30 giorni di congedo parentale spettante saranno retribuiti nella misura del 100%, solo per i dipendenti che negli anni passati non abbiano già fruito per lo stesso figlio di tale intero periodo o ne abbiano fruito in misura parziale;
- a decorrere dal 25.06.2015 (data di entrata in vigore delle novità in materia previste dal d.lgs. n. 80/2015) i periodi di congedo parentale fruiti successivamente al 30° giorno e fino al compimento del 6° anno di vita del bambino saranno retribuiti nella misura complessiva pari al 30% degli emolumenti spettanti, per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a mesi 6;
- relativamente ai congedi fruiti per i figli rientranti nella fascia di età da anni 6-8, si ha diritto al trattamento di cui al punto precedente solo a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che, per l'anno 2015 è pari ad euro 6.531,07;
- a decorrere dal 25.06.2015, infine, fermo restando il limite complessivo fissato dall'art. 32 del d.lgs. n.151/2001, è possibile fruire del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio senza, tuttavia, aver diritto ad alcuna retribuzione.

Si allegano modelli dell'istanza.



IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Giammanco)

Richiesta di congedo parentale ai sensi dell'art.32 - c.1 del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 e dell'art.28 - c.2 lettera c) e g) del C.C.R.L. della dirigenza - Quadriennio giuridico 2002/2005

PG. Entrata N. _____ del _____

Al Dirigente Generale _____

SEDE

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

Dirigente di _____ Fascia in servizio presso _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti - e di quanto previsto dagli artt. 71 e 75 - a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione,

DICHIARA

- che in data _____ è nato/a il/la figlio/a _____

- che in data _____ il minore _____

italiano/straniero nato in data _____, è entrato nel nucleo familiare;

- che ha fruito, ad oggi, per il figlio/a sopra indicato, di complessivi giorni _____

(1) che l'altro genitore _____ lavoratore dipendente, ha fruito ad oggi di complessivi giorni _____ di congedo parentale;

(1) che l'altro genitore _____, non ha fruito di alcun periodo di congedo parentale, in quanto (2) _____

CHIEDE

di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 modificato dall'art. 7 del D.Lgs n. 80/2015 dal _____ al _____ per complessivi giorni _____

NOTA: i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la concessione del periodo di congedo richiesto e verranno utilizzati solo per tale scopo.

_____, li _____
 Domicilio digitale: lo scrivente dichiara di volere utilizzare il servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C) per la ricezione delle comunicazioni d'interesse che andranno inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): _____
 Lo scrivente si impegna a comunicare l'eventuale variazione dell'indirizzo P.E.C. dichiarato e/o la eventuale rinuncia all'utilizzo dello stesso. Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Firma del Dipendente

VISTO
 Il Dirigente Generale

 Firma (per esteso e leggibile)

 Firma (per esteso e leggibile)

(1) Barrare la casella che contrassegna la voce che interessa

(2) Non lavoratore, lavoratore autonomo, o rinunciatario del diritto pur essendo lavoratore dipendente

Richiesta di **congedo parentale** ai sensi dell'art.32 c.1 del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 e dell'art.56 c.2 lettera c) e g) del C.C.R.L. 2002/2005 del comparto non dirigenziale

PG. Entrata N. _____ del _____

Al Dirigente dell'Area/Servizio/U.O.B.

SEDE

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

cat. _____ pos. ecom. _____ in servizio presso _____

con contratto a tempo (1): determinato indeterminato part - time

dal _____ al _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 – nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti – e di quanto previsto dagli artt. 71 e 75 – a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione,

DICHIARA

- che in data _____ è nato/a il/la figlio/a _____

- che in data _____ il minore _____

italiano/straniero nato in data _____, è entrato nel nucleo familiare;

- che ha fruito, ad oggi, per il figlio/a sopra indicato, di complessivi giorni _____

(1) che l'altro genitore _____ lavoratore dipendente, ha fruito ad oggi di complessivi giorni _____ di congedo parentale;

(1) che l'altro genitore _____, non ha fruito di alcun periodo di congedo parentale, in quanto (2) _____

CHIEDE

di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 modificato dall'art. 7 del D.Lgs n. 80/2015

dal _____ al _____ per complessivi giorni _____

dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni dal _____ al _____ per complessivi giorni _____

NOTA: i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la concessione del periodo di congedo richiesto e verranno utilizzati solo per tale scopo.

_____, li _____
Domicilio digitale: lo scrivente dichiara di volere utilizzare il servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C) per la ricezione delle comunicazioni d'interesse che andranno inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): _____

Lo scrivente si impegna a comunicare l'eventuale variazione dell'indirizzo P.E.C. dichiarato e/o la eventuale rinuncia all'utilizzo dello stesso. Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Firma del Dipendente

Firma (per esteso e leggibile)

VISTO

Il Dirigente dell'Area/Servizio/U.O.B.

Firma (per esteso e leggibile)

(1) Barrare la casella che contrassegna la voce che interessa

(2) Non lavoratore, lavoratore autonomo, o rinunciatario del diritto pur essendo lavoratore dipendente